

**PROVVEDIMENTO CHE REGOLA IL REGIME DELLE MERCI IN CONTO
LAVORAZIONE, DEPOSITO O AD ALTRO TITOLO**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 novembre 1997.

Art.1

Gli operatori economici che svolgono attività di esportazione o di importazione non definitiva di beni, verso o dalla Italia ed altri Paesi, a scopo di lavorazione, deposito e simili devono darne comunicazione scritta all'Ufficio Tributario entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art.2

I documenti di accompagnamento, oggetto delle operazioni di cui all'articolo 1, devono essere conservati ordinatamente ed in ordine cronologico. I documenti di accompagnamento, relativi alle merci che vengono per qualunque ragione restituite, devono contenere gli estremi di riferimento ai corrispondenti documenti di accompagnamento di carico. Gli operatori economici, soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, devono tenere un unico registro numerato e vidimato su cui vanno annotati gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al presente articolo.

Detto registro è sottoposto a preventiva vidimazione a cura dell'Ufficio Tributario.

Art.3

I documenti che accompagnano i beni introdotti o reintrodotti in territorio sammarinese devono essere sempre sottoposti al visto di cui all'articolo 6, secondo comma, della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche.

Art.4

Decorsi dodici mesi da quello di emissione del documento di accompagnamento i beni non reintrodotti nei paesi di provenienza si considereranno importati o esportati a titolo definitivo e si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche salvo autorizzazione di proroga della Segreteria di Stato per le Finanze su motivata richiesta a cura dell'interessato.

Art.5

Le prestazioni fatturate dagli operatori esteri sono soggette all'imposta di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile, con l'aliquota propria del bene che risulta dalla lavorazione o del bene oggetto degli altri contratti.

Art.6

La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2 è punita con una sanzione amministrativa di lire cinquecentomila.

Art.7

Le superiori disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche alle operazioni effettuate nel territorio della Repubblica da operatori residenti.

Art.8

E' abrogata la Legge 3 maggio 1977 n.20.

Art.9

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 1997/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

